



COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 52 Del 30-12-2019

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE
EX ART. 20 D.LGS 19/08/2016 N. 175.**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 10:05, presso questa Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, con avvisi notificati, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in convocazione in seduta Pubblica

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MEDICI CARLO	P	BATTISTI VALTERINO	P
TOMBOLILLO ELIGIO	P	BOSCHETTO STEFANO MARIA	P
SPERLONGA PATRIZIA	P	RONCI FERNANDO	P
MILANI BEATRICE	A	MOCHI GIUSEPPE	P
BOTTONI GIOVANNI	P	DONNARUMMA ALFONSO	A
MANTOVA MASSIMO VINCENZO	P	COCO SIMONE	P
D'ALESSIO MARIA RITA	P	TORELLI PAOLO	A
LOVATO MATTEO	P	LAURETTI DANIELA	P
PEDRETTI ANTONIO	P		

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Dott. TOMBOLILLO ELIGIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE Cinquanta Patrizia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28.09.2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, d.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pontinia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, d.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

PRESO ATTO CHE il Comune di Pontinia detiene le seguenti partecipazioni societarie:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	QUOTA SOCIETARIA
TRA.SCO PONTINIA SRL	100 %
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA-LATINA- ENTE PUBBLICO ECONOMICO	5,43 %

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 50 del 30.12.2019 con la quale si è preso atto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14, comma 4, D.Lgs 175/2016, del Piano di ristrutturazione aziendale al novembre 2019 della società TRA.SCO Pontinia SRL, assunto al protocollo n. 26892 del 18/12/2019 e da approvarsi nelle forme e nei modi indicati dallo stesso art. 14 D.Lgs 175/2016;

PRESO ATTO che dal bilancio 2018 della società partecipata TRA.SCO Pontinia SRL si evidenzia un risultato negativo pari ad € 68.093,90, parzialmente coperto con la riserva legale ed altre riserve per € 45.864,58 e ripianato, con propria precedente deliberazione n. 51 del 30.12.2019, per € 23.093,32;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Udita la discussione in aula tra i Consiglieri come da verbale di registrazione allegato; Si dà atto che a causa di un imprevisto malfunzionamento dell'impianto di registrazione durante la discussione, la registrazione della seduta può essere venuta meno per alcune delibere, tra cui questa, senza che sia stato possibile salvare il file di quanto registrato. Si procede pertanto ad annotare a cura del Segretario Generale le presenze, le assenze, gli interventi per sintesi dei Consiglieri e la votazione;

Relaziona sul punto il Sindaco;

Al termine degli interventi il Presidente mette ai voti la proposta di delibera che viene approvata con:

Consiglieri presenti: n. 14

Consiglieri assenti: n. 3 (Milani Beatrice, Torelli Paolo, Donnarumma Alfonso)

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 3 (Mochi Giuseppe, Coco Simone, Lauretti Daniela)

Astenuti: //

All'esito della votazione;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Pontinia detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del d.lgs. 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE**, altresì, il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, della società TRA.SCO Pontinia SRL, come previsto nella relazione tecnica di razionalizzazione di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. **DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
5. **DI COMUNICARE** alla sezione di controllo della Corte dei conti competente, l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. **DI COMUNICARE**, altresì, l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 comma 4 del TUEL, con votazione per appello nomina le dal seguente esito,

Consiglieri presenti: n. 14

Consiglieri assenti: n. 3 (Milani Beatrice ,Torelli Paolo, Donnarumma Alfonso)

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 3 (Mochi Giuseppe, Coco Simone Lauretti Daniela)

Astenuti: //

All'esito della votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile della PO

Settore Finanziario

Rag. Carmela Pupo

REGOLARITA' TECNICA

PARERE: Favorevole del 23-12-19 IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore
F.to Corradi Corrado

REGOLARITA' CONTABILE

PARERE: Favorevole del 23-12-19 IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Dirigente dell'Area A
F.to Corradi Corrado

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. TOMBOLILLO ELIGIO	F.to Cinquanta Patrizia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 15-01-2020 al giorno 30-01-2020.
(Prot. N. 68 del registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cinquanta Patrizia

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cinquanta Patrizia

[S]La presente deliberazione in data 30-12-2019 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cinquanta Patrizia

Per copia conforme all'originale

Lì 15-01-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Cinquanta Patrizia